



COMUNE DI TREPUIZZI PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 05/03/2020

OGGETTO: Nulla osta per frazionamento e trasferimento del Lotto PIP n. 23 Zona Artigianale e relativo opificio industriale realizzato della società Mongiò Dott. Antonio Srl alla società E.E.S. Srl

L'anno 2020 e questo giorno 5 del mese di marzo alle ore 12:15 nella Casa Comunale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è tenuta la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

| ASSESSORI | PRESENTI | ASSENTI |
|------------------------------|----------|---------|
| On. Avv. Giuseppe Taurino | X | |
| Dott. Chirizzi Giovanni | X | |
| Dott. Oronzo Valzano | X | |
| Dott. Fernando Antonio Monte | | X |
| Ins. Anna Maria Capodieci | X | |
| Dott.ssa Lucia Caretto | | X |

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Claudia Casarano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Giuseppe Maria TAURINO assume la presidenza, ed invita la Giunta a prendere in esame l'argomento indicato in oggetto.

Premesso che con atto G.C. n. 495 del 07/10/1994 sono stati assegnati i Lotti della Zona PIP destinati alla Piccola Industria del Comune di Trepuzzi tra cui il Lotto n. 23, identificati al N.C.T. al fg. 31 p.la 1224 di 5.196,00, alla ditta Mongiò Dott. Antonio Srl, con convenzione sottoscritta dal Notaio Vincenzo Resta (rep. 113646, racc. 17673);

Visto che con istanza acquisita al prot. 13222 del 13/09/2019 e successiva integrazione prot. n. 3888 del 04/03/2020, in atti, il legale Rappresentante della ditta Mongiò Dott. Antonio Srl, con sede in Trepuzzi, Via Labriola snc, ha comunicato che, a causa delle contingenze legate alla diffusione della Xylella fastidiosa, si è vista costretta ad interrompere l'attività di estrazione di olio e concentrarsi nelle attività di commercializzazione e distribuzione tramite la propria rete di vendita di olio e altri prodotti agroalimentari, quindi riconducibili comunque ad attività comprese nella stessa destinazione d'uso produttiva-direzionale ai sensi dell'art. 23ter del DPR 380/2001 e s.m.i;

Considerato che nella predetta istanza, per i motivi sopra esposti, la stessa ditta assegnataria del lotto richiede altresì il nulla osta per la cessione di una parte del lotto assegnato e dei relativi fabbricati, della consistenza di 3.846,00, alla ditta E.E.S. Srl confinante, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della Convenzione, restando comunque titolare della restante superficie del lotto, della consistenza di 1.350,00 mq, per lo svolgimento della propria attività produttiva;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 4 della convenzione regolante il rapporto fra Comune e Assegnatari le alienazioni dei lotti PIP, potranno essere effettuate solo al Comune o a imprese artigiane esercenti attività affini designate dal Comune medesimo, salva la rinuncia del Comune ad esercitare tale facoltà nel termine di tre mesi dalla richiesta dell'assegnatario;
- che condizione essenziale per tali trasferimenti rimane in ogni caso che gli stessi avvengano alle condizioni previste dall'art. 4 della convenzione di assegnazione ed in particolare che la nuova ditta svolga attività affini a quella precedente e che il prezzo di trasferimento sia pari alla somma pagata per l'area più il prezzo delle costruzioni realizzate;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 9 del 14/02/2020, pubblicata sul BURP n. 22 del 20/02/2020, con la quale è stata approvata la modifica degli artt. 12 e 13 delle vigenti NTA delle zone PIP, cioè definendo in mq 1.000,00 il lotto minimo per interventi edilizi diretti nelle zone artigianali e piccola industria;

Considerato che dall'esame dell'istanza di cui sopra e della relativa documentazione allegata riguardante la ditta subentrante, si evince che tali condizioni sono rispettate e che pertanto, nulla osta da parte del Comune a tale trasferimento alle condizioni tutte previste nella convenzione regolante i rapporti fra Comune e assegnatari dei lotti PIP sopra citata, alle quali la nuova ditta dovrà attenersi;

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto di dover deliberare in merito al fine di concedere il nulla osta per la suddivisione del lotto in oggetto e il trasferimento di una parte, incluse le strutture su di esso insistenti;

Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di Settore;

Visto il Regolamento per la concessione dei lotti alle imprese approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/02/1979;

Vista la convenzione sottoscritta per l'assegnazione dei Lotti in oggetto;

Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che tra i componenti della Giunta Comunale e la presente proposta di deliberazione non sussistono motivi di incompatibilità e/o conflitto di interesse;

A voti unanimi legalmente resi e verificati

DELIBERA

per tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

Di prendere atto dell'istanza presentata dalla ditta Mongiò Dott. Antonio Srl, già assegnataria del Lotto n.

23 della Zona PIP del Comune di Trepuzzi, distinta in Catasto al Fg. 31 P.IIa 1224, con la quale si chiede l'autorizzazione alla suddivisione del lotto e il nulla osta alla cessione di una porzione dello stesso, e degli immobili su di essa realizzati, alla ditta E.E.S. Srl, con sede VIA SURBO Z.I., KM 1, 73019, Trepuzzi, Lecce, avente i requisiti previsti per il trasferimento dell'area;

Di esprimere formale nulla osta al frazione del lotto in oggetto in n. 2 lotti della consistenza rispettivamente di mq 3.846,00 e di mq 1.350,00, sussistendone i requisiti urbanistici di cui alle vigenti NTA delle zone PIP, e al successivo trasferimento di una porzione dello stesso lotto, della consistenza di mq 3.846,00, e delle strutture su di esso realizzate, dalla ditta Mongiò Dott. Antonio Srl alla ditta E.E.S. Srl come sopra generalizzate, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta e alle condizioni tutte previste dalla stessa Convenzione e dalle vigenti NTA delle Zone PIP;

Di dare atto che la ditta Mongiò Dott. Antonio Srl resta assegnataria della porzione residua del Lotto in oggetto, della consistenza di mq 1.350,00, per lo svolgimento della propria attività produttiva, ferme restando le condizioni previste dalla Convenzione sottoscritta e i contenuti delle vigenti NTA delle Zone PIP;

Di dare atto che ogni rapporto economico riveniente dal trasferimento suddetto, verrà direttamente regolarizzato fra le ditte cedenti e la ditta subentrante, esonerando il Comune da ogni incombenza in merito, fatto salvo il rispetto di tutte le condizioni previste nella convenzione regolante il rapporto tra Comune e ditta assegnataria, ed in particolare l'art. 4 della stessa, regolante l'alienazione dei lotti PIP;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del sujesteso provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to Ing. Giancarlo FLORIO

IL SINDACO

F.toAvv. Giuseppe Maria TAURINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.toDott.ssa Claudia Casarano

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 09/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente ne viene data comunicazione:

- ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. N. _____

Data

IL MESSO COMUNALE
F.to Francesco Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Claudia Casarano

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
